

## PROFESSIONISTI

---

### **L'incarico di direttore generale è compatibile con la professione**

di Alessandro Bonuzzi

L'esercizio della professione di **dottore commercialista** è **incompatibile** con talune **cariche** o **attività** individuate dalla legge, dalle circolari interpretative e dalle note informative emanate nel tempo dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

È importante accertarsi che non vi siano condizioni di incompatibilità, poiché gli eventuali **anni dichiarati incompatibili non sono utili ai fini previdenziali e assistenziali**; tantoché i relativi contributi nel frattempo versati alla Cassa (fatto salvo il contributo integrativo calcolato sul volume di affari Iva) sono **rimborsati**, su specifica domanda, in quanto non più dovuti. A tal fine, la Cassa **verifica** periodicamente, anche su richiesta dell'iscritto, la presenza di eventuali **condizioni di incompatibilità** con l'esercizio della professione di dottore commercialista.

La disciplina sull'incompatibilità è contenuta nell'[articolo 4 D.Lgs. 139/2005](#), secondo cui “**l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale**”:

- *della professione di notaio;*
- *della professione di giornalista professionista;*
- *dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;*
- *dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;*
- *dell'attività di promotore finanziario.*

L'incompatibilità è **esclusa** qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla **gestione patrimoniale**, ad attività di **mero godimento o conservative**, nonché in presenza di **società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione**, ovvero qualora il professionista riveste la carica di **amministratore** sulla base di uno **specifico incarico professionale** e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico”.

Occorre osservare come la nozione di **esercizio** contenuta nella norma attenga ad un **concreto esercizio** sia dell'attività di dottore commercialista sia dell'attività concorrente e incompatibile. Va quindi distinta la **qualità di dottore commercialista**, che si acquista con il superamento dell'esame di stato e che “rimane”, dal concetto di **attività**, che può modificarsi a seconda dell'**esercizio concreto**.

Il CNDCEC nelle **note interpretative** – aggiornate al 1° marzo 2012 -, rese note con la **lettera informativa n. 26/2012**, ha analizzato alcuni casi in modo specifico, affermando, ad esempio, che l'esercizio della professione:

- è **incompatibile** con lo *status*:

1. di **imprenditore individuale**;
2. di **socio** di Snc;
3. di **socio accomandatario** di Sas o di Sapa;
4. di titolare di **impresa familiare**;
5. di **socio di società di capitale** che al contempo ricopre la carica di **amministratore**;

- è **compatibile** con lo *status*:

1. di **socio accomandante** di Sas;
2. di **socio di società di capitali**;
3. di **consigliere delegato, presidente, amministratore unico o liquidatore** di società di capitali.

Di recente il Consiglio Nazionale è tornato ad esprimersi sul tema con il **Pronto Ordini 116/2019** in risposta a una richiesta che riguardava la **possibile incompatibilità** con l'esercizio della professione dell'incarico di **direttore generale** presso una società avente come oggetto sociale la fornitura di prodotti, servizi, consulenza e formazione in ambito di **sicurezza informatica**. In particolare, vi era il dubbio che l'assunzione di tale carica potesse configurare lo svolgimento di un'**attività d'impresa**.

Al riguardo il documento stabilisce che “*il rapporto avente ad oggetto l'incarico di direttore generale presso una società commerciale privata non configura esercizio di attività di impresa per proprio conto*”. Ciò in ragione del fatto che la figura del direttore generale è riconducibile a quella dell'**institutore** di cui all'[articolo 2203 cod. civ.](#) e, quindi, a una figura **ausiliaria** al ruolo dell'imprenditore “*preposto da questi all'esercizio di un'impresa commerciale*”.

Dunque, per quanto attiene i **vincoli diretti** derivanti dalla **professione**, si può affermare che l'attività di dottore commercialista ed esperto contabile è **compatibile** con la carica di direttore generale di società.

Tuttavia, ai sensi del **comma 3** dell'[articolo 4 D.Lgs. 139/2005](#), resta da verificare, precisa il Pronto Ordini, se sia vero anche il **contrario**, ovverosia se “*il contratto intercorrente tra l'iscritto e la società privata preveda, o meno, l'esercizio di un'attività professionale come specifica ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento di tale rapporto di lavoro*”.

Seminario di specializzazione

## **L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE: ASPETTI GIURIDICI E OPERATIVI DELLA GESTIONE D'IMPRESA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)